

ORIGINALE

N°3 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**O G G E T T O**

OGGETTO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 09.10.2017
----------------	--

Oggi **diciassette 17-01-2018** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore 08:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
TESTI GIANNI	SINDACO	P
FACCIOLI MASSIMO	VICE-SINDACO	P
VENTURINI MICHELA	ASSESSORE	A

2	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE SEGRETARIO COMUNALE PAROLARI CLAUDIO.

Il Dott. TESTI GIANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 09.10.2017
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6 comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;

A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI

B1. Normativa

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p>Per gli anni 2016/2018 Art. 1, comma 228, della legge 208/2015</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al</p>
---	--

	<p>rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.</p>
--	---

Si precisa che per il Comune di Pastrengo si utilizzano nell'anno 2018 i resti assunzionali relativi ad una cessazione di un profilo C avvenuta nell'anno 2015 (riferimento al triennio 2015, 2016, 2017) applicando la disposizione contenuta nel comma 5 quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014, rimasta in vigore anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 208/2015 (stabilità 2016), art. 1 comma 228 che ha disposto la disapplicazione della stessa norma solo per gli anni 2017 - 2018;

B2. Verifica situazione dell'Ente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Richiamata da ultimo la deliberazione nr. 25/SEZAUT/2017MIG la quale enuncia i seguenti principi di diritto:

- a) *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
- b) *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
- c) *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini*

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2018 (competenza):

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2017	B3	18.229,92	1.519,16	19.749,08
1	Residuo 2015	C1	19.454,15	1.625,17	21.079,32
BUDGET 2018 (100% delle cessazioni a.p. 2017 e 2015)					40.828,40

Budget annuale 2019:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	2018				
BUDGET 2019 (...% delle cessazioni a.p. 2018)					...

Previsione budget 2020:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	2019				
BUDGET 2020 (...% delle cessazioni a.p. 2019)					...

Atteso che, nel 2018, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni anno 2015):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015/2016/2017	100%
---	------

Dato atto che il budget relativo ai resti dell'anno 2016, sulle cessazioni 2015, pari a € 100% della spesa del profilo categoria C1 può essere utilizzato solo entro il 31.12.2018;

C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: 'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.' è inserito il seguente periodo: 'Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente'"*;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccezione", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Assistente Tecnico/C1	13.798,64	4.845,46	18.644,10
Totali	13.798,64	4.845,46	18.644,10
Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2018			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Istruttore tecnico/C1 al 50%	5.445,76	1.939,36	7.385,12
Istruttore direttivo/D2 determinato	2.250,00	750,00	3.000,00
Istruttore direttivo/D1 prestazionale occasionale	3.000,00	0	3.000,00
Totale	10.695,76	2.689,36	13.385,12

Richiamata la deliberazione della Giunta, n. 82 del 09.10.2017, che con la quale si stabiliva:

- 1) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) di modificare la dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta, n. 51 del 15.12.2016 e, così come dal prospetto di seguito riportato:

Cat.	Qualifica	Unità previste in pianta organica	Personale in servizio
D3	Esperto tecnico senior	1	1
D3	Esperto amministr. senior	0	0
D1	Esperto amministr. junior	3	2
D1	Esperto tecnico junior	1	1
D1	Ufficiale P.M.	1	1
C1	Assistente amministrativo	4	3
C1	Assistente tecnico	1	0
B3	Addetto Amministrativo	2	2

B1	Operaio specializzato	2	2
	Totali Posti	15	12

4) di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale:

➤ **Fabbisogno di personale ANNO 2017**

- copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato cat. D1 esperto tecnico junior mediante procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

- copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato cat. D1 esperto amministrativo junior mediante procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; la relativa assunzione avverrà esclusivamente nel caso di dimissione o pensionamento di un altro dipendente.

Poiché il fabbisogno di un D1 non si può ricoprire con la quota di *turn-over* a disposizione, l'Ente procederà prioritariamente con le procedure di mobilità volontarie riservate solamente a dipendenti di enti con limitazioni alle assunzioni così come previsto dall'art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 e solo successivamente in caso di avvisi di mobilità deserti, si procederà con ulteriori considerazioni in merito all'utilizzo delle capacità assunzionali;

➤ **Fabbisogno di personale ANNO 2018**

Non viene effettuata per il momento alcuna previsione.

➤ **Fabbisogno di personale ANNO 2019**

Non viene effettuata per il momento alcuna previsione.

5) di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, per le quali non si riesce a far fronte con il personale di ruolo, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale con possibilità di ricorso all'art. 1 comma 557 legge N. 311 del 2004:

1 assistente tecnico area tecnica;

1 istruttore direttivo area economico finanziaria;

6) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

7) di evidenziare che il presente atto programmatico dovrà essere coordinato con le eventuali gestioni associate per le funzioni fondamentali a cui è obbligato l'ente

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000;

Preso atto che:

- nel corso dell'anno 2017 a seguito di dimissioni volontarie si è avuta la cessazione di una dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica/economica B3/B7 profilo professionale addetto amministrativo presso il settore tecnico;
- con determinazione n. 294 del 04.10.2017 si procedeva, con decorrenza 16.10.2017, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale per complessive 18 ore complessive settimanali del dipendente comunale identificato CI n. AU6153467, a tempo indeterminato, con profilo professionale di "operaio specializzato addetto alla manutenzione delle vie, delle piazze e del verde pubblico" categoria economica B1 presso l'Area dei Servizi al Territorio
- con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 29.12.2017 si autorizzava il trasferimento in mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 della dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica/economica D1/D5 profilo professionale esperto amministrativo junior in servizio presso il settore amministrativo dal Comune di Pastrengo, al Comune di Bardolino, a far data dal 01.01.2018;
- con la stessa deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 29.12.2017 si approvava una Convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali 22.01.2004, allegata (ALLEGATO SUB B) che definisce dal 01.01.2018 al 31.03.2018 il tempo di lavoro di assegnazione della dipendente comunale trasferita in mobilità ma temporaneamente assegnata al Comune di Pastrengo per n. 12 ore settimanali ed al Comune di Bardolino per n. 24 ore settimanali, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale;
- altri due dipendenti comunali con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrati nelle categorie giuridiche/economiche B3/B7 e C1/C5 hanno chiesto trasferimento in mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001;

Considerato, inoltre che:

- nell'anno 2015 a seguito di dimissioni volontarie si è avuta la cessazione di un dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nella categoria giuridica/economica C1/C5 profilo professionale agente di polizia locale presso il settore polizia locale;
- negli anni 2016 e nel 2017 l'Amministrazione non ha provveduto ad utilizzare la capacità assunzionale del 100% della cessazione dell'unità lavorativa della categoria giuridica/economica C1/C5 cessata nell'anno 2015 come stabilito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";

Preso Atto che è volontà dell'Amministrazione procedere alla modifica della dotazione organica approvata con la sopra richiamata deliberazione della Giunta, n. n. 82 del 09.10.2017, tenendo conto delle capacità assunzionali per le cessazioni avvenute negli 2015 e 2017, del trasferimento in mobilità di un dipendente e delle limitazioni in materia di spese di personale ed adeguando la dicitura delle categorie professionali a quelle previste nel CCNL delle Regioni ed autonomie locali, nel seguente modo:

- a) soppressione di due istruttori direttivi, cat. D1, attualmente vacanti;
- b) istituzione di tre istruttori amministrativi, cat. C1 a tempo pieno;

c) soppressione di un collaboratore amministrativo, cat. B3, attualmente vacante;

e) previsione di assunzioni con rapporti di lavoro flessibile, in attesa della definitiva acquisizione delle risorse assumibili, mediante scorrimento di graduatorie convenzionate o da convenzionarsi con altri Enti ovvero mediante procedure concorsuali, per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Constatato che, a seguito delle modifiche proposte, ed alle assunzioni di due dipendenti in mobilità avvenute nell'anno 2017, la nuova dotazione organica dell'Ente risulterà così rappresentata:

Cat.	Qualifica	Unità previste nella dotazione organica	Personale in servizio
D3	Funzionario tecnico	1	1
D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	1
D1	Ufficiale P.M.	1	1
C1	Istruttore amministrativo	7	3
C1	Istruttore tecnico	1	0
B3	collaboratore Amministrativo	1	1
B1	Operaio specializzato	2	2
	Totali Posti	15	10

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali

stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018; resta quindi ferma la facoltà assunzionale per l'anno 2016 (successivo alla cessazione anno 2015) pari al 100% della spesa del personale cessato, qualora l'ente abbia rispettato il parametro del 25% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente

;

- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

- come da circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dell' 11/08/2016 per la Regione Veneto sono state effettivamente ripristinate le normali capacità assunzionali per l'anno 2016 (con risorse 2015 e 2016);

Richiamato l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Considerato che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Dato Atto che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;

- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2016;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 16.03.2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017 - 2019;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile – la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2016);
- ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2017, con deliberazione nr. 71 del 25/08/2017;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione 2017, rendiconti e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 08/11/2006 e successive modificazioni;

Richiamato, altresì, il C.C.N.L. vigente;

Rilevato che il contenuto del presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole datato 12.01.2018 espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, ed assunto a Prot. n. 270 del 15.01.2018;

Visti i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del servizio finanziario-amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) di modificare la dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta, n. 82 del

09.10.2017 e, così come dal prospetto di seguito riportato:

Cat.	Qualifica	Unità previste nella dotazione organica	Personale in servizio
D3	Funzionario tecnico	1	1
D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	1
D1	Ufficiale P.M.	1	1
C1	Istruttore amministrativo	7	3
C1	Istruttore tecnico	1	0
B3	collaboratore Amministrativo	1	1
B1	Operaio specializzato	2	2
	Totali Posti	15	10

4) di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale:

➤ **Fabbisogno di personale ANNO 2018**

a) copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato Istruttore amministrativo, cat. C1 mediante procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

b) qualora non si riuscisse a coprire i posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo - cat. C1, mediante procedura di mobilità indicati al punto a), si procederà a due assunzioni attingendo, previa convenzione, a graduatorie vigenti presso altri enti ovvero tramite l'indizione di un concorso pubblico secondo la capacità assunzionale dell'ente di due unità di personale descritta in premessa;

c) assunzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge N. 311 del 2004 di un istruttore direttivo area economico finanziaria per 12 mesi per n. 3 ore settimanali;

d) copertura di un posto a tempo parziale al 50% e determinato cat. C1 istruttore tecnico per 6 mesi, attingendo, previa convenzione, a graduatorie vigenti presso altri enti;

e) affidamento di un incarico di prestazione occasionale inferiore ad € 3.000,00 per far fronte alla carenza di personale presso l'Ufficio Bilancio e Ragioneria conseguente allo spostamento di risorse per far fronte alla carenza di personale del settore amministrativo in previsione anche delle elezioni politiche e per approvare il bilancio di previsione 2018 nel termine del 28.02.2018 e del conto consuntivo 2017;

➤ **Fabbisogno di personale ANNO 2019**

Non viene effettuata per il momento alcuna previsione.

➤ **Fabbisogno di personale ANNO 2020**

Non viene effettuata per il momento alcuna previsione.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020.
MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 09.10.2017

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voto unanime e palese espresso nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

- 1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre la Giunta Comunale, vista l'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 09.10.2017
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAROLARI CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.